

FONDAZIONE CHIARA BADANO

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE CHIARA BADANO - ENTE DEL TERZO SETTORE" siglabile anche "FONDAZIONE CHIARA BADANO ETS", con sede legale a Sassello (SV).

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, e trova il proprio ordinamento nella disciplina del Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo amministrativo e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici potranno essere istituiti sia in Italia sia all'Estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento delle relazioni nazionali ed internazionali di supporto della Fondazione stessa.

Articolo 2

FINALITA'

La Fondazione – costituita in devota memoria della Beata Chiara Luce Badano, ha come finalità quella di custodire e preservare in maniera autentica, perenne, viva, la memoria di Chiara Badano, con particolare riferimento alla spiritualità che ne ha illuminato l'esistenza, ovvero gli ideali e il carisma di Chiara Lubich e del Movimento dei Focolari (noto anche come "Opera di Maria"), nel cui alveo Chiara Badano è cresciuta e si è ispirata per gran parte della vita – persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. lgs 117/2017 (lett. i);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 smi, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. lgs 117/2017 (lett. u).

Più precisamente, la Fondazione, nell'esercizio delle attività di interesse generale di cui sopra, si prefigge in particolare le seguenti finalità:

- promuovere e diffondere la conoscenza della vita e delle virtù della Beata Chiara Luce Badano, custodendone la memoria storica, in accordo con la Chiesa;
- supportare la postulazione della causa di canonizzazione della Beata Chiara Luce Badano fino alla conclusione di questa;
- vigilare sull'utilizzo e sulla non commercializzazione degli oggetti, dell'immagine e del nome della Beata Chiara Luce Badano (avendo registrato il nome e il marchio presso le sedi competenti) per garantire la veridicità dell'esperienza di vita nei vari contesti in cui viene presentata, promuovendone la diffusione;
- gestire direttamente il sito ufficiale dedicato alla beata (www.chiarabadano.org), raccogliere tutto ciò che avviene nel nome della beata Chiara Badano;
- coordinare le visite dei pellegrini nel paese di origine, Sassello, le richieste di testimonianze in varie parti d'Italia, d'Europa e del mondo, per la conoscenza della Beata Chiara, con la gestione della sua casa e la memoria documentata della sua vita;
- promuovere la formazione e la condivisione dei valori di fraternità, di carità, di solidarietà e di crescita nell'amore vicendevole che si ispirano all'ideale dell'unità fra gli uomini e fra i popoli, anche sostenendo iniziative intraprese, in ambito nazionale o internazionale, da movimenti e associazioni, in particolare giovanili, che siano ispirati da detti ideali;
- sostenere iniziative di assistenza ai malati e di ricerca nell'ambito delle patologie oncologiche e cronico-degenerative, con particolare riguardo per i giovani malati e le loro famiglie;
- sostenere le popolazioni più povere, in particolare dell'Africa, e quelle colpite dalla crisi climatica, da calamità naturali o da eventi catastrofici;
- sostenere - seguendo l'esempio impartito con la propria vita anche attraverso la spiritualità fatta propria dalla Beata Chiara Luce Badano, e incentivando il naturale entusiasmo dei giovani nonché la generosità loro propria - concreti obiettivi di solidarietà.

La Fondazione si prefigge inoltre di:

- sostenere o gestire, direttamente o indirettamente, incontri formativi alla vita cristiana per giovani;
- erogare, secondo i criteri che verranno appositamente regolamentati dal Consiglio di Amministrazione, borse o assegni di studio per corsi universitari, tesi di laurea e corsi post universitari, a favore di studenti con necessità economiche e/o particolarmente meritevoli;
- attivare, direttamente o indirettamente, anche in concorso con altri enti, corsi di aggiornamento ed iniziative di formazione e/o di orientamento, scolastici e/o professionali, nonché di qualificazione e di riqualificazione professionale in aree emergenti di particolare interesse per lo sviluppo economico e occupazionale;
- ideare, sostenere, promuovere, organizzare, realizzare, direttamente o indirettamente, iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o circostanze culturali e sociali attinenti allo scopo ed alle attività della Fondazione; potrà sostenere e contribuire anche finanziariamente alla realizzazione, diretta o indiretta, di progetti, mostre, studi, ricerche, convegni, seminari e conferenze su tematiche rientranti nelle o connesse alle finalità istituzionali della Fondazione; potrà promuovere ogni iniziativa idonea a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri Enti operanti nello stesso settore o nei settori della cultura e della ricerca;
- ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e da privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;
- compiere tutte le operazioni negoziali, mobiliari ed immobiliari, compatibili con la propria natura di ente senza scopo di lucro, e con le proprie finalità statutarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;

- potrà, in particolare, stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, e segnatamente, esemplificando, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- potrà amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ad altro titolo;
- potrà stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività funzionali al perseguimento delle finalità statutarie;
- potrà partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- potrà concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- potrà costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, costituire raggruppamenti temporanei per l'affidamento di servizi compatibili con le finalità statutarie;
- potrà svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- potrà svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità;
- potrà partecipare a concorsi per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo della fondazione.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo; tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

Articolo 3

PATRIMONIO

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dal diritto di proprietà della cappella edificata in onore al Bambino Gesù Di Praga sita in Sassello, strada provinciale 334 n. 45, e da ulteriori apporti in denaro, beni mobili ed immobili, e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione stessa che saranno effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni, contributi, donazioni, eredità, sovvenzioni provenienti da persone fisiche o giuridiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le donazioni e i lasciti testamentari in favore della Fondazione sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati, di norma, con beneficio di inventario.

Gli immobili acquisiti dalla Fondazione per donazione o eredità devono essere venduti o locati, salvo che vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, ad usi conformi alle finalità statutarie.

Articolo 4

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e possibilmente redditizio.

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 5

BENI IN CONCESSIONE

La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili o immobili è regolata da apposite convenzioni bilaterali; il valore attribuito al diritto d'uso non entra a far parte del patrimonio dell'ente concessionario.

In ogni caso, i beni mobili o immobili, eventualmente concessi in uso alla Fondazione, rientrano in disponibilità dei concedenti allo scadere delle predette convenzioni o in caso di scioglimento della Fondazione.

La Fondazione può ricevere in comodato o altrimenti, al fine di perseguire gli scopi statutari suoi propri, beni mobili ed immobili, documenti di ogni genere, diritti sugli stessi, da esercitare conformemente agli scopi per i quali sono stati conferiti.

Articolo 6

FONDATORI PROMOTORI

Fondatori Promotori sono i Signori Badano Fausto e Caviglia Maria Teresa.

Essi potranno designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succeder loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto, e così questo diritto si trasmetterà in perpetuo da erede designato a erede designato.

Articolo 7

FONDATORI

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione. Qualora il numero dei Fondatori sia inferiore a cinque, i Fondatori superstiti dovranno nominare altri soggetti in sostituzione, con deliberazione comune adottata a maggioranza, in modo che in perpetuo il numero dei Fondatori sia non inferiore a cinque.

I nuovi membri nominati dai Fondatori superstiti in sostituzione dei membri dimissionari o deceduti rimarranno in carica tre anni, salvo rinnovo.

Articolo 8

PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di "Partecipante" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo lo Statuto e le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella eventualmente stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

I Partecipanti sono accettati con delibera inimpugnabile del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti alla riunione.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento.

L'Assemblea dei Partecipanti ha attribuzioni unicamente consultive e di proposta in ordine alle finalità statutariamente perseguite dalla Fondazione, ed è convocata dal Presidente della Fondazione, una volta all'anno.

Articolo 9

PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I Partecipanti possono accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali e alle strutture della medesima, attraverso cui si svolge la relativa attività.

Essi possono avanzare proposte di indirizzo al Consiglio di Amministrazione, che dovranno essere da questo valutate nella prima seduta utile, ovvero in caso di comprovata impossibilità nella seduta immediatamente successiva, con ch  siano pertinenti con le finalit  perseguite dalla Fondazione.

Articolo 10

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Partecipanti per comportamenti incompatibili con le finalit  statutarie, ovvero per grave, reiterato ed ingiustificato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti, ove previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per motivi di opportunit  conseguenti a:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 11

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (se nominato).

Articolo 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La composizione del Consiglio è la seguente:

- a) i Fondatori Promotori, o persona da essi designata ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, salvo rinuncia;
- b) ciascun Fondatore, salvo rinuncia;
- c) Su proposta del Presidente, a inizio di ogni consiliatura, possono essere nominati nel Consiglio e rimanere in carica per un mandato, un componente indicato dalla diocesi di Acqui e un componente indicato dall'Opera di Maria.

La sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione deceduti o dimissionari avviene tramite nomina operata dai membri dello stesso Consiglio di Amministrazione, a maggioranza.

Il Consiglio, contestualmente alla predetta nomina, stabilisce il numero dei membri del nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione, con la sola eccezione dei Fondatori Promotori e dei Fondatori, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio ha attribuzioni di indirizzo e di gestione.

Il Consiglio provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla loro nomina;
- approvare il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio provvede inoltre all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed alla gestione del relativo patrimonio con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati.

In particolare, e salvo quanto previsto dall'articolo seguente, esso provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e, eventualmente, il bilancio sociale;
- proporre l'individuazione di eventuali nuove iniziative della Fondazione o modifiche delle esistenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Fra i mezzi di convocazione è ammesso l'uso della posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei membri.

Le deliberazioni, salvo ove diversamente disposto nel presente statuto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con almeno i due terzi dei voti dei soci Fondatori Promotori e dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 dei suoi membri.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che il Segretario sia nominato tra i membri del Consiglio.

Articolo 13

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- a. approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 maggio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale;
- b. delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- c. delibera gli incrementi del patrimonio;
- d. dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- e. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti, Associazioni o persone fisiche;
- f. provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico secondo le previsioni di legge e di contratto;
- g. provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- h. delibera la istituzione di sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, in Italia e all'estero;
- i. delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già spettantigli per Statuto;
- j. delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le proposte di modifica dello Statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettuate in relazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 14

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati fra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Inoltre, il Presidente:

- a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- d. cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- e. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- f. cura i rapporti con i terzi, vale a dire, fra gli altri, Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

- g. trasmette ogni anno alla Diocesi di Acqui Terme e per conoscenza all'Opera di Maria una relazione sulla attività svolta dalla Fondazione;
- h. può convocare i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in assemblea non elettiva per confronto, analisi, discussione e proposta sulla attività della Fondazione;
- i. può delegare singoli compiti al Vice Presidente;
- j. convoca ogni anno la Assemblea dei Partecipanti, ai sensi dell'art. 8, u.c., dello Statuto.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 15

SEGRETARIO

Il Segretario cura la redazione e la conservazione delle scritture della Fondazione.

Il Segretario veglia sui beni della Fondazione, e sulla loro corretta conservazione e gestione.

Il Segretario riceve dai Partecipanti le proposte di iniziative e di attività rientranti nelle finalità della Fondazione e, senza ritardo, le sottopone al Presidente affinché siano esaminate dal Consiglio.

Il Segretario provvede ad ogni incombenza che gli sia delegata dai Consiglieri.

Articolo 16

COLLEGIO DEI REVISORI

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne nomina in Presidente.

Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, in sede di nomina, può optare per un Organo di Controllo monocratico. In tal caso è nominato anche un membro supplente.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del sindaco unico o dei uno dei membri effettivi.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'organo amministrativo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita

inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 17

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio approva entro il 30 maggio successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 18

RACCOLTA FONDI E PATRIMONI DESTINATI

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 19

VOLONTARI

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.Lgs 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 20

LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione, per tre quarti dei suoi membri, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.
all'unanimità dei voti dei soci Fondatori Promotori e dei Fondatori.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Opera di Maria – Movimento dei Focolari, o ad altro Ente del Terzo Settore avente le stesse finalità della Fondazione, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui sopra sono nulli.

Articolo 21

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi che disciplinano la materia.